

DIRITTO SOCIETARIO

L'inadempimento parziale del contratto ad esecuzione istantanea

di **Alessandro Biasioli**

Preliminarmente risulta utile precisare la **distinzione tra contratti ad esecuzione istantanea e contratti ad esecuzione continuata o periodica** (cd. contratti di durata). Nei **contratti ad esecuzione istantanea** gli effetti del negozio si esauriscono in un solo momento; nei **contratti di durata**, invece, gli effetti si protraggono nel tempo, dovendo le parti rinnovare la prestazione ininterrottamente (nei contratti ad esecuzione continuata), o ad intervalli (nei contratti ad esecuzione periodica).

Un aspetto sostanziale, che interessa queste due forme contrattuali e che viene in questa sede esaminato, è quello relativo alla **risoluzione per inadempimento** ([articoli 1453 e ss. cod. civ.](#)), con particolare attenzione all'**inadempimento parziale**.

La **risoluzione per inadempimento parziale** del contratto viene esplicitamente prevista, nel nostro ordinamento, dall'[articolo 1458 cod. civ.](#) secondo il quale la risoluzione del contratto per inadempimento ha **effetto retroattivo tra le parti**, salvo il caso di contratti ad **esecuzione continuata o periodica**, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle **prestazioni già eseguite**. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

È di fondamentale importanza, però, precisare come tale disposto normativo, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la [sentenza n. 16556/2013](#), debba ritenersi applicabile non solo ai **contratti ad esecuzione continuata o periodica**, ma anche alle ipotesi di **contratto ad esecuzione istantanea**.

Il preciso quesito che ha originato la suddetta pronuncia, e che qui si riporta per completezza espositiva e di ragionamento, era il seguente: *“Dica l'Ecc.ma Corte se sia possibile applicare l'art. 1458, comma 1, ad un contratto ad esecuzione istantanea e, comunque, fuori dall'ipotesi di contratti ad esecuzione periodica o continuata procedendo ad una scomposizione materiale dell'oggetto del contratto senza considerare l'unitarietà della prestazione ivi dedotta, né la comune intenzione dei contraenti ai sensi dell'art. 1362 c.c.”.*

A fronte di questo motivo di diritto la Suprema Corte ha statuito che la **risoluzione parziale** del contratto deve ritenersi ammissibile anche nell'ipotesi di contratti ad esecuzione istantanea quando l'oggetto sia rappresentato non da una sola prestazione, caratterizzata da una sua unicità e non frazionabile o divisibile, ma da **più cose aventi una distinta individualità**, quando cioè ciascuna di esse, anche se separata dal tutto, mantenga una propria **autonomia economico-**

funzionale che la renda definibile come un bene a sé stante e come possibile oggetto di diritti o di autonoma negoziazione.

In merito a quanto disposto dalla Corte di Cassazione con questa sentenza, con particolare riferimento all'utilizzo del termine "**divisibile**", si deve porre necessariamente attenzione alla differenza tra oggetto del contratto e prestazione.

Si evidenzia, a tal proposito, come anche il contratto ad esecuzione istantanea, avente un oggetto formato da più elementi ciascuno con propria individualità e autonomia, nella sua naturale fase di esecuzione, possa comportarsi come un contratto ad esecuzione continuata o periodica potendo, parte della prestazione, essere differita nel tempo.

Alla luce di ciò è chiaro come la divisibilità, su cui si fonda il ragionamento che sta alla base del principio qui in esame, di conseguenza, deve riferirsi all'oggetto del contratto, e non anche alla prestazione, non solo perché verso di questo è orientato l'interesse del soggetto contraente, ma anche perché la prestazione di per sé risponde al carattere dell'unicità, e solo in forma traslata **dalla divisibilità dell'oggetto è possibile identificare delle prestazioni divisibili**.

Infine, giova porre l'attenzione su come l'applicazione analogica - tra contratti ad esecuzione continuata o periodica e contratti ad esecuzione istantanea - della norma in esame in relazione all'inadempimento parziale, non possa essere, invece, estesa anche all'**effetto retroattivo della risoluzione** medesima.

Mentre, infatti, la **risoluzione**, anche parziale, del contratto **non ha effetto retroattivo** per quanto concerne i contratti ad esecuzione continuata o periodica, in quelli a prestazioni corrispettive e ad **esecuzione istantanea** comporta, invece, l'obbligo di ripristinare la situazione giuridica antecedente al contratto (**efficacia retroattiva**). Di conseguenza, le parti sono obbligate a restituire le prestazioni ricevute e sono liberate da ogni impegno contrattuale. Ovviamente resta a carico del debitore inadempiente l'obbligo di risarcire il danno.

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2018

Scopri le sedi in programmazione >